



Amministrazione Comunale San Pietro Apostolo - Catanzaro

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 4 DEL 25.02.2009.

REGOLAMENTO

**PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
E LA VIGILANZA TECNICO-
AMMINISTRATIVA
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS**

Regolamento comunale del servizio di noleggio con conducente mediante autobus

Articolo 1- Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente provvedimento, dalle leggi statali e regionali in vigore, nonché dalle norme comunitarie in materia.

2. Il servizio di noleggio con conducente deve essere svolto con l'impiego di autobus, muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le norme previste dall'art. 54, comma 1, lett. b), nonché dagli artt. 85 e 93 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, non soggetta a limiti territoriali.

L'autorizzazione o copia autentica della stessa deve essere tenuta a bordo dell'autobus durante il viaggio.

Il Comune competente, previa verifica dell'adeguamento del requisito della capacità finanziaria da parte dell'impresa, nei termini previsti dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395", fornisce all'impresa titolare ciascuna copia conforme dell'autorizzazione da tenere a bordo, riferita al veicolo interessato con il corrispondente numero di telaio e di targa.

ART. 2 - Definizioni

1.- Esercita l'attività di trasportatore su strada di persone il soggetto che, esegue mediante autoveicoli destinati a trasportare più di nove persone, autista compreso, il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.

2.- Ai fini del presente regolamento il servizio di N.C.C è servizio privato di interesse pubblico, esercitato mediante autobus con la seguente classificazione:

- MINIBUS abilitati al trasporto di massimo 17 persone compreso il conducente ;
- AUTOBUS abilitati al trasporto di oltre 17 persone.

3.- Per contratto di noleggio di autobus con conducente si intende il contratto di trasporto di persone avente ad oggetto prestazioni occasionali, periodiche o continuative, comunque non assimilabili a linea di T.P.L. (trasporto pubblico di linea) previo corrispettivo liberamente determinato tra le parti.

4.- Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.

5.- Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

6.- Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

10.- Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

Art.3 - Normativa di riferimento

1. Le norme del presente regolamento danno attuazione, assumendole come riferimenti normativi, alle seguenti disposizioni:

a) decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n.448 (relativo all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), oltre a quelli riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395;

b) legge Regionale n.15/86 e s.m.i.

c) legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);

d) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n.382);

e) *d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)*;

f) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della strada);

g) di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada);

h) decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);

i) legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

l) d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art.4 - Titolo per l'esercizio del servizio

1. - L' esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del dirigente o persona dallo stesso delegata.

2. - Le modalità e i criteri per il rilascio del suddetto titolo sono disciplinati dagli art. 4, 6, 7 e 14, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 3.

3. - Ogni autorizzazione abilita alla immatricolazione di un solo autobus per il servizio di N.C.C.

La stessa *contiene*:

a) i dati identificativi del veicolo con la specifica del numero massimo dei posti;

b) l'indicazione della classificazione dell'autobus di cui all'art. 2, comma 6.

Art.5 - Numero licenze - Cumulo dei titoli

1. Nel territorio comunale di San Pietro Apostolo le licenze dei servizi di noleggio con conducente con autobus, stabilite sulla base della popolazione residente e attività socio economiche del territorio circostante, sono in n. di 2;

2. il numero di licenze di cui al comma 1 è modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale;

3. Il cumulo in capo ad un medesimo titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è ammesso fino ad un massimo di n. 3 autorizzazioni.

Art. 6 - Ambiti operativi e territoriali

1. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono effettuare trasporti di persone in ambito esclusivamente nazionale ovvero internazionale secondo l'attestato *conseguito* ai sensi dell'art. 6 del D.M. 20 dicembre 1991, n. 448, ovvero il D.Lgs 595/2000;

2. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare servizi per il trasporto occasionale di studenti, alunni o scolari, nonché dipendenti di enti pubblici e privati o singoli gruppi omogenei per fascia di appartenenza, sulla base di contratti o convenzioni con scuole, aziende o enti pubblici o privati, purchè tali servizi non assumano le caratteristiche del servizio di linea come definito dall'art.87, comma 1, del Codice della strada.

Articolo 7 - Domanda per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio.

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale, entro il numero di quelle determinate dal Consiglio Comunale. Il numero delle autorizzazioni potrà essere aumentato in casi di incrementi particolari del contingente, motivati da esigenze turistiche, stagionali e di collocazione territoriale, previo studio indagini e ricerche in merito.

2. Chi intenda ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda secondo lo schema "Alleg.A" in carta resa legale diretta al Comune.

Possono chiedere il rilascio della autorizzazione le persone fisiche, le società e le cooperative che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone, nonché gli enti e le aziende pubbliche che operano nel settore del trasporto pubblico locale.

3. Nella domanda il richiedente deve specificare **il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, nonché la sede legale dell'impresa e le eventuali unità locali.**

4. La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni attestanti:

a) possesso dei requisiti previsti dal D.M. 448/91 oltre a quelli riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395;

b) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea;

c) possesso della residenza in Italia;

d) disponibilità obbligatoria nel Comune. di una sede secondaria o filiale o recapito affidabile o agenzia presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio;

e) l'indicazione riguardante l'autorimessa dell'autobus;

f) conoscenza degli obblighi di cui all'art. 12 c.1 lett. e) secondo la quale non può esercitare qualsivoglia altra attività che limiti il regolare espletamento del servizio;

g) numero di partita I.V.A. e/o numero di codice fiscale;

h) non essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione da parte di altri Comuni.

5. Se trattasi di società, in aggiunta occorre attestare:

a) iscrizione presso il Registro delle Imprese della CCIAA;

b) numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio;

c) l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali secondo la normativa in vigore;

d) che l'impresa sia costituita da soci prestatori d'opera, collaboratori familiari o da dipendenti legati al vettore da rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo e inseriti nel libro matricola, in numero pari alle autorizzazioni di cui l'impresa è in possesso e in regola con i titoli professionali richiesti per la conduzione dei mezzi. Tale condizione dovrà essere dimostrata di anno in anno.

6. **Se il soggetto richiedente è una cooperativa**, si dovrà altresì attestare:

a) elenco soci;

b) elenco dei soci e degli eventuali dipendenti abilitati alla guida.

7. Rimane in facoltà dell'interessato, in luogo delle dichiarazioni di tutti o taluni degli atti sopra elencati, presentare semplice fotocopia degli stessi accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", che ne attesti la conformità all'originale, ovvero presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente i dati essenziali identificativi e di contenuto di tali atti, ovvero, infine, indicare l'ufficio pubblico presso il quale sono depositati.

Art.8 - Impedimenti soggettivi

1. - Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell'autorizzazione:

a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:

o 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);

o 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);

o 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza dell' autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

d) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione;

e) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà, comunque, essere dichiarata all'Amministrazione comunale.

2. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio le situazioni previste dal comma 1, lettera b), e acquisisce dall'interessato l'autocertificazione relativa alle altre situazioni previste dal medesimo comma 1

Art. 9 – Conducenti

1. - I conducenti di veicoli adibiti a servizio di noleggio di autobus sono dipendenti, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese, anche associate in consorzi, esercenti l'attività di N.C.C.

2. - La qualità di dipendente, titolare, socio o collaboratore familiare, è dimostrata da apposita documentazione oppure attraverso dichiarazione rilasciata dall'interessato, secondo quanto previsto dal d.p.r. 445/2000

Art. 10 - REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE.

1. - I soggetti che intendono avviare l'attività di NCC mediante autobus, dimostrano la propria idoneità morale, finanziaria e professionale, attraverso la produzione della documentazione richiesta dal D.Lgs. 395/2000 e D.M. 161/2005;

2. -Detti soggetti, inoltre, **nel termine perentorio di 90 giorni**, decorrenti dalla data d'inizio dell'attività, presentano al preposto ufficio comunale i seguenti documenti:

a) certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente con qualunque qualifica, anche dirigenziale, agli enti assicurativi della previdenza sociale, della assistenza malattia e dell'assistenza infortunio sul lavoro, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente; in alternativa al suddetto certificato può essere presentato in originale o in copia autentica, qualunque altro documento rilasciato dagli enti assicurativi, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale e il numero di posizione del contribuente (ad esempio copia integrale, debitamente autenticata, del libro matricola e del libro paga, recante la vidimazione degli istituti previdenziali o d'assicurazione obbligatoria).

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dalla quale risulti il numero dei dipendenti, distinti tra impiegati e operai, e che l'impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.

Coloro i quali nel termine stabilito non forniscano la suddetta documentazione decadono dalla autorizzazione.

4. - I requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale sono sottoposti a verifica d'ufficio alla scadenza di ciascun quinquennio decorrente dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La verifica quinquennale non comporta mai la ripetizione dell'esame di idoneità professionale.

5. - Il mancato permanere anche di uno solo dei predetti requisiti comporta la revoca dell'autorizzazione.

6. - L'autorizzazione NCC è revocata in qualsiasi momento, senza bisogno di attendere la verifica quinquennale, **qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e professionale.**

7. - All'impresa che risulti priva di un gestore munito dell'idoneità professionale, a seguito di decesso o della sopravvenuta incapacità fisica o legale del titolare o del legale rappresentante, **è consentito l'esercizio** provvisorio dell'attività rispettivamente da parte degli eredi o del legale rappresentante del primo per il periodo di un anno, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora ricorrano gravi e comprovati motivi, non imputabili ai soggetti che provvedono all'esercizio provvisorio dell'impresa.

Non è ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale, nella gestione dell'esercizio provvisorio.

Art. 11 - Idoneità morale

1. - Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto:

a) quando si tratta di impresa individuale dal titolare di essa, nonché, in aggiunta, dalla persona ovvero dalle persone da lui eventualmente designate che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva in qualità di amministratore o dipendente, ovvero, qualora si tratti di impresa familiare (art.230-bis codice civile) dal collaboratore familiare;

b) quando si tratta di società, **da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società** in accomandita semplice e per azioni, **dagli amministratori per ogni altro tipo di società** prevista dal codice civile;

c) quando all'esercizio di una impresa, individuale o collettiva, o di un ramo di essa o di una sede, vi sia un preposto o un direttore, anche da quest'ultimo.

2. - Il requisito deve essere, inoltre, posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva qualunque sia la qualifica rivestita .

3. - L'interessato, all'atto della prima richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione di N.C.C., allega i seguenti documenti:

a) certificato del tribunale civile del circondario di appartenenza, dal quale risulti di non avere in corso procedura fallimentare nè essere stato soggetto a procedura fallimentare, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione;

b) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica in data non anteriore a tre mesi.

c) attestazione da cui risulti che l'interessato non sia stato sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, di data non anteriore a tre mesi.

4. *In sostituzione dei documenti di cui al comma 3, l'interessato può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000; in questo caso si procederà alla verifica d'ufficio.*

Art.12 - Idoneità finanziaria

1.- L'interessato *fornisce* tutte le notizie che consentano all'Amministrazione comunale di accertare il possesso di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione di essa.

2. - Deve presentare attestazione della disponibilità di risorse finanziarie per un importo pari a € 50.000,00, rilasciata da Azienda o Istituto di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a € 2.582.000,00, per dimostrare il requisito della idoneità finanziaria qualora l'impresa abbia la disponibilità di un solo veicolo. L'importo dell'attestazione dovrà essere aumentato nella misura di € 5.000,00 per ogni autoveicolo supplementare;

Ai sensi dell'Art.6 d.lgs 395/200 la dimostrazione della Capacità finanziaria

Può essere fatta attraverso: i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, compreso le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio.

Art.13 - Idoneità professionale

1. - Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto:

a) qualora trattasi di impresa individuale dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;

b) In tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività in maniera permanente ed effettiva.

Art.14 - Concorso per l'assegnazioni delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni disponibili all'entrata in vigore del presente regolamento o che si rendessero disponibili a seguito di modifica dell'organico o per rinuncia, revoca o decadenza di qualche autorizzazione esistente, saranno assegnate, secondo i criteri di priorità indicati nel successivo art.15 e sulla base di graduatoria derivante dall'espletamento del bando di concorso pubblico per titoli., alle persone fisiche o giuridiche, in possesso dei previsti requisiti, che ne facessero richiesta nei modi indicati nel presente regolamento e nei tempi indicati nel suddetto avviso pubblico. In ogni caso per ogni avviso pubblico di assegnazione non può essere rilasciata ad ogni singola impresa più di un'autorizzazione ad esclusione di quelle relative agli autobus destinati al trasporto di persone portatrici di handicap.

2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui via sia almeno una richiesta di assegnazione.

3. Il bando è pubblicato sul Sito Ufficiale del Comune, se attivato, attraverso la massima divulgazione e per consentirne la massima informazione viene trasmesso ai Comuni limitrofi, alle associazioni di categoria e pubblicato all'Albo Pretorio comunale.

4. - L'approvazione del bando è di competenza del *dirigente* o suo delegato.

Art. 15 – Titoli preferenziali

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio: a) l'anzianità di presenza operativa nel settore: con un punteggio massimo fino a tre;

- b) periodi di servizi prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: con un punteggio massimo fino a tre;
 - c) il numero dei posti di lavoro e l'organizzazione aziendale: con un punteggio massimo fino a due;
 - d) l'esistenza e il numero di uffici aperti al pubblico: con un punteggio massimo fino a due;
 - e) soci di cooperative/consorzi costituite per l'esercizio dell'attività di noleggio: con un punteggio massimo fino a tre;
 - f) l'anzianità e le caratteristiche dell'autobus che si intende adibire al servizio: con un punteggio massimo fino a tre.
2. In caso di parità di titoli si terrà conto della data di presentazione della domanda al protocollo del Comune.
3. In caso di ulteriore parità nei titoli, si procederà al sorteggio.

Art .16 - Contenuti del bando di concorso

1. - Il bando di pubblico concorso *prevede* :
- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, ed i documenti eventuali da produrre;
 - d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art.15;
 - e) le materie di esame;
 - f) valutazione dei titoli nel caso di indizione di concorso pubblico per titoli o per titoli ed esami;
 - g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 17 - Rilascio delle autorizzazioni

1. L'assegnazione dell'autorizzazione comunale di esercizio è disposta dal Dirigente Comunale responsabile del servizio in base alla graduatoria risultante dal completamento del Bando.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente Comunale responsabile del servizio, verificata la documentazione prevista .

Articolo 18 - Inizio del servizio

1. - Nel caso di assegnazione ex-novo della autorizzazione o di trasmissione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro (4) mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

2. - Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in caso di impossibilità ad iniziare il servizio debitamente documentata.

1. Entro 60 giorni dalla notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale provvederà ad acquisire la seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione alla CCIAA per l'esercizio del trasporto mediante noleggio da rimessa;

b) carta di circolazione dell'autoveicolo destinato al servizio di noleggio immatricolato a nome dell'assegnatario dell'autorizzazione con i relativi estremi;

c) certificato di abilitazione professionale tipo Kb e/o Kd;

d) atto comprovante la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autoveicolo;

e) atto comprovante il requisito della onorabilità, come da D. Lgs. 395/2000, art. f) atto comprovante il requisito della capacità finanziaria, come da D. Lgs. 395/2000 art. 6;

g) atto comprovante il requisito della idoneità professionale, come da D. Lgs. 395/2000, art 7 e D.M. 448/91.

Ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo, di cui alla lettera d), per causa a lui non imputabile, l'Amministrazione Comunale potrà assegnare un termine massimo di 60 giorni entro il quale l'interessato dovrà acquisire la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autoveicolo.

A termine di Regolamento, l'intestatario ha l'obbligo di dimostrare di essere in grado di iniziare il servizio, attraverso comunicazione scritta riportante la data inizio servizio.

Articolo 19 - Durata dell'autorizzazione.

1. - Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte, ogni quinquennio dalla data del rilascio, a verifica da parte dell'amministrazione comunale al fine di accertare il permanere dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. L'autorizzazione, previa revisione dell'autoveicolo ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, è inoltre soggetta entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno a vidimazione annuale.

4. Decorso il predetto termine, sarà applicata la prevista sanzione amministrativa sempre che non si sia compiuto l'anno solare, nel qual caso l'autorizzazione stessa si intenderà decaduta.

Articolo 20 - Trasferibilità dell'autorizzazione.

1. Su richiesta del titolare può essere assentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio,

per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;

b) aver compiuto sessant'anni;

c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.

Art. 21 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. - L' autorizzazione può essere trasferita in caso di morte del titolare.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 395/2000, art. 10. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

2. - Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sei (6) mesi dal verificarsi dell'evento.

La comunicazione deve altresì indicare in alternativa :

a) la volontà di uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio di subentrare nella titolarità della autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;

b) la volontà degli eredi di designare una persona, fisica o giuridica, previa approvazione espressa da parte della stessa, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione.

3. - Il subentro di cui al precedente comma 2, deve avvenire entro il termine massimo di 1 anno dalla data del decesso; tale termine può essere prorogato di ulteriori sei (6) mesi in presenza di circostanze particolari.

4. - Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3, vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza.

5. - Il subentrante deve presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 90 giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000.

6. - In ogni caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

7. Il Dirigente comunale responsabile del servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 395/2000.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.

5. E' facoltà dell'interessato, in luogo del deposito dei documenti di cui al presente articolo, presentare semplice fotocopia degli stessi accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D. Lgs. 445/2000, che ne attesti la conformità all'originale, ovvero presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente i dati essenziali identificativi e di contenuto di tali atti, ovvero, infine, indicare l'ufficio pubblico presso il quale sono depositati.

Art. 21 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. - In caso di trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa, debitamente documentato, sussistendone i requisiti, l'autorizzazione può essere rilasciata al subentrante. La richiesta, sottoscritta dal titolare, è presentata al Comune di S. Pietro Apostolo unitamente a:

- a) copia autentica dell'atto di cessione dell'azienda;
- b) dichiarazione di accettazione del subentrante designato, anch'essa sottoscritta;
- c) documentazione comprovante il possesso, da parte del subentrante designato, dei requisiti indicati all'articolo 22, ovvero dichiarazione sostitutiva.

2. - Il trasferimento di titolarità è concesso dal Comune su richiesta del cedente, a persona da questi designata, purchè in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il cedente sia titolare di autorizzazione da almeno 1 anno.

- 1. - Le società cooperative, i consorzi, le società consortili di servizi e di trasporto esercitano il diritto di opzione sulle cessioni delle autorizzazioni già rilasciate ai titolari ad essi associati.

Art. 22 - Collaborazione familiare

1. - I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio su richiesta di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del collaboratore familiare in possesso dei requisiti previsti conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis del codice civile;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal collaboratore familiare ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestante l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), d), e) ed f).

2. -L'ufficio comunale competente effettuate le verifiche d'ufficio in relazione all'articolo 7, comma 1, lettera b), rilascia nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta e ne riporta nota nella autorizzazione.

3. - La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare della autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. - La non conformità della attività svolta alle forme previste dall'art. 230-bis del codice civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione comunale.

Art. 23 - Obblighi dei titolari e/o conducenti

1.- I conducenti degli autobus di servizio N.C.C. hanno l'obbligo di:

a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

b) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;

c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione comunale in originale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;

d) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio prestato;

e) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 3 giorni dal ritrovamento, salvo causa di forza maggiore, al competente ufficio comunale (ufficio oggetti rinvenuti);

f) comunicare all'ufficio competente l'intervenuto cambio di residenza entro il termine di 30 giorni.

- g) comunicare eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica.
- h) comunicare entro 15 giorni, all'ufficio comunale competente, l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa.

Art. 24 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli.

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sugli autoveicoli persone diverse da quelle che li hanno noleggiati, anche durante il periodo di sosta;
- b) deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri;
- d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
- e) fumare o consumare cibo durante l'espletamento del servizio;
- f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate da specifiche ordinanze comunali, dal Codice della strada e relativo regolamento di attuazione;
- h) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee al servizio anche se munite di patente idonea;
- i) trasportare passeggeri in piedi.

Articolo 25 - Responsabilità nell'esercizio.

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti, direttamente e indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico dell'intestatario della stessa, rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi imputabili a norma di legge.

Art.26 -Caratteristiche dei veicoli

1. - Gli autobus di servizio di cui al presente regolamento devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere muniti di cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla Legge 13 gennaio 1978, n. 727.;
- c) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente ;
- d) essere allestiti in modo da assicurare una particolare confortevolezza ai passeggeri;
- e) avere un bagagliaio capace di contenere almeno 1 valigia per passeggero;

- f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992 n.572, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
- g) portare all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" nonchè una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura N.C.C., lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza;
- h) avere colorazioni difformi da quelle proprie degli autobus adibiti a servizi di linea, e tali che non possano generare dubbi sulla categoria cui l'autobus appartiene;
- i) avere ben visibile i contrassegni che indicano le caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo.

Art. 27 - Controllo dei veicoli

1. - Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, gli autobus da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dall' art.30 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, si avvale della Polizia Municipale.

2. - Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà, nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1, essere ricondotto a condizioni di idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle prescrizioni necessarie per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, e fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, è dichiarata la decadenza ai sensi dell'art. 40.

3. - I titolari di autorizzazione N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio comunale competente.

4. - L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità del veicolo.

Art. 28 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

- 1. - Lo stazionamento degli autobus avviene all'interno di apposita rimessa, salvo i casi nei quali sia consentita la sosta in aree pubbliche debitamente autorizzate dalle autorità competenti.

Art. 29 - Trasporto soggetti disabili

1. - I veicoli, appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili, devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2, del d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503 (Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adattate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, devono recare in posizione agevolmente visibile, il simbolo di accessibilità secondo il modello di cui all'allegato A al presente regolamento.

Art. 30 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. compete al Comune. Gli uffici comunali, per l'attività di vigilanza e controllo, si avvalgono del Corpo di Polizia Municipale e a tutti gli organi di vigilanza.
2. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze;

Art. 31 - Sanzioni

1. - Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.
2. - Nel caso in cui l'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento non possa avvenire in via diretta e immediata da parte degli agenti accertatori, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) si contestano all'interessato gli addebiti, dandogli altresì, comunicazione scritta dell'inizio del procedimento per l'accertamento della eventuale infrazione, con indicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento e del termine per la conclusione dello stesso, dell'oggetto del procedimento, dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti ;
 - b) l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte o altri documenti relativi alla contestazione dei fatti addebitati;
 - c) l'ufficio comunale competente all'accertamento delle violazioni al presente regolamento, esaminata la documentazione e ascoltati gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, redige apposito verbale, proponendo al dirigente o l'applicazione delle relative sanzioni o l'archiviazione del procedimento.
 - d) il dirigente competente o suo delegato emette il provvedimento sanzionatorio o di archiviazione, dandone comunicazione all'interessato.

Art.32 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. - Per le violazioni al presente regolamento, esclusi i casi di cui all'art. 34, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis d.lgs 267/2000.
2. -Il trasgressore è ammesso a pagare secondo le modalità indicate dall'accertatore, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento, una somma da determinarsi nella misura e in conformità della legge 689/81.
3. - Entro il termine di 30 giorni, dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire all'amministrazione comunale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti al riguardo.
4. - Il dirigente competente o suo delegato, esaminati gli atti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; in caso contrario emette ordinanza di archiviazione, comunicandola all'interessato.

Articolo 33 - Procedura per le sanzioni.

1. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione vengono adottati previa contestazione formale degli addebiti contenenti invito a presentare giustificazioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della notifica.
2. In caso di rigetto delle giustificazioni l'Autorità Comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento.
3. L'eventuale applicazione delle sanzioni soggiace alla procedura di cui alla L. 689/81;

Articolo 34 - Ulteriori sanzioni.

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al Regolamento comunale, che non trovino la loro sanzione nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, sono punite ai sensi degli artt. 106 e 107 T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

L'applicazione delle precedenti sanzioni soggiace alla procedura di cui alla Legge 689/81.

Art. 35 - Diffida

Il titolare dell'autorizzazione, qualora sia incorso, per la seconda volta nell'arco dell'anno, in una sanzione prevista dal presente regolamento è soggetto, altresì, alla diffida da parte dell'Amministrazione comunale consistente in un formale richiamo dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio

Art. 36 - Sospensione dell' autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal dirigente competente o da suo delegato per un periodo di mesi uno (1), quando il titolare o i collaboratori, dipendenti o sostituti, siano incorsi nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art.35 nell'arco di due anni.
2. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento di sospensione della autorizzazione, il titolo abilitativo deve essere riconsegnato all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'ufficio provinciale della MCTC.

Art. 37 - Sospensione cautelare dal servizio

1. - Qualora il titolare della autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione comunale può procedere alla sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza definitiva di non colpevolezza.

Art.38 - Decadenza dell'autorizzazione

1. - E' disposta la decadenza dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:
 - a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, salvo cause di forza maggiore;
 - b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi senza giustificazione;
 - c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'art. 36;
 - d) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'art. 24;
 - e) quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'art. 31, comma 2;
 - f) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

2. - Salvo il caso di cui alla lettera c) del comma 1 per il quale l'applicazione della sanzione è automatica, il procedimento si conforma a quanto disposto dall'art. 31, previa comunicazione dell'avvio del procedimento.

La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito dall'articolo 9;

b) per decorrenza del termine annuale stabilito dall'articolo 10;

c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni, salvo che tale interruzione, autorizzata dal Dirigente Comunale responsabile del servizio, non sia dovuta a un'eccezionale contrazione del traffico a causa di forza maggiore;

d) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte dell'intestatario della stessa;

e) per fallimento dell'intestatario dell'autorizzazione;

f) per cessione della proprietà dell'autoveicolo in servizio di noleggio senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni previa l'autorizzazione di cui all'articolo 15;

g) per morte del titolare dell'autorizzazione allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto all'articolo 11.

Art.39 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. - Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate:

a) tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art.40 - Norma di rinvio

1. - Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si rinvia alle norme di legge e di regolamento applicabili in materia.